

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETÀ QUOTATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2004 (duemilaquattro)

il giorno 27 (ventisette)

del mese di aprile

alle ore 14,37 (quattordici e trentasette)

in San Donato Milanese, nella casa in piazza Santa Barbara n. 7.

Avanti a me dott.ssa Renata Mariella notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, senza assistenza dei testimoni avendovi il comparente rinunciato col mio assenso, è comparso il signor:

- **RUSSO ingegner SALVATORE**, nato a Napoli il 21 marzo 1939, dirigente, domiciliato per la carica in San Donato Milanese, piazza Santa Barbara n. 7,

della cui identità personale io notaio sono certa, il quale nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale nell'interesse della società per azioni quotata:

"Snam Rete Gas S.p.A."

con sede in San Donato Milanese, piazza Santa Barbara n. 7, capitale sociale euro 1.955.000.000 i.v., numero di iscrizione al R.E.A. di Milano: 1633443, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di

Milano e codice fiscale: 13271390158,

mi chiede di far constare, anche per la parte ordinaria sul consenso unanime degli intervenuti, dell'assemblea della società stessa qui riunitasi in prima convocazione giusta l'avviso di cui infra per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure infra riprodotto.

Aderisco alla richiesta fattami e do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto nella sua predetta veste il Comparsente, il quale, innanzi tutto, informa che:

- in occasione dell'odierna assemblea è stato adottato un sistema di votazione elettronico volto a ridurre la durata delle operazioni di scrutinio, rendendosi pertanto necessario fornire ai presenti le informazioni necessarie per il corretto uso del telecomando consegnato al momento della registrazione;

- qualora dovessero insorgere problemi tecnici in relazione all'esercizio del voto mediante telecomando, le votazioni si svolgeranno per alzata di mano.

Viene quindi trasmesso breve filmato esplicativo delle modalità di votazione mediante telecomando.

Il Presidente prosegue comunicando ed informando che:

- nel rispetto delle disposizioni vigenti, l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato il 26 marzo 2004 sulla Gazzetta

Ufficiale - Foglio delle Inserzioni - Parte seconda n. 72, alle pagine 11 e 12. Detto avviso è stato altresì pubblicato il giorno 26 marzo 2004 sui quotidiani: "Corriere della Sera" e "Il Sole 24 Ore" nonché, nella versione in lingua inglese, sul "Financial Times";

- l'ordine del giorno è il seguente:

Parte straordinaria

1. Modifiche, ai sensi del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, degli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22 dello Statuto della Snam Rete Gas S.p.A.

Parte ordinaria

(omissis)

- oltre ad esso Presidente, sono presenti:

-- gli Amministratori: prof. Giuseppe Airoidi e dott. Roberto Lugano,

-- i Sindaci effettivi: dott. Sergio Galimberti e dott. Pierumberto Spanò,

-- hanno giustificato l'assenza gli amministratori dott. Giuseppe Colaiacovo, avv. Carlo Grande, dott. Roberto Jaquinto, dott. Marco Mangiagalli, dott. Renato Roffi e il Presidente del Collegio Sindacale prof. Mario Sica;

- ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali (nome, cognome, luogo di nascita, residenza e qualifiche professionali) dei

partecipanti all'assemblea sono stati e saranno chiesti nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa; detti dati saranno inseriti nel presente verbale, previo trattamento in via manuale e automatizzata, e potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione anche all'estero, anche al di fuori della Unione Europea, nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa;

- il capitale sociale è di euro 1.955.000.000, suddiviso in n. 1.955.000.000 azioni da nominali euro 1 cadauna;

- gli intervenuti risultano attualmente n. 29 per complessive n. 1.111.649.911 azioni rappresentanti il 56,86% del capitale sociale con diritto di voto;

- l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute ed eventualmente del socio delegante, è a disposizione degli intervenuti e, completato dei nominativi degli azionisti che eventualmente intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, con indicazione delle azioni da ciascuno possedute, sarà allegato al verbale dell'assemblea;

- prima di ciascuna votazione verrà comunicato il numero dei partecipanti alla votazione in proprio e per delega, e dopo ciascuna

votazione si provvederà a proclamarne l'esito;

- come raccomandato dalla CONSOB, analisti finanziari, giornalisti ed esperti qualificati, sono messi in condizione di seguire i lavori dell'assemblea;

- i rappresentanti della Deloitte & Touche S.p.A. presenti in sala sono il dr. Piergiulio Bizzioli e la dott.ssa Paola Rolli;

- è in funzione in sala un impianto di registrazione degli interventi, al solo fine di agevolare i lavori di verbalizzazione

Il Presidente prosegue informando, comunicando e ricordando che:

- è stato costituito, ai sensi dell'art. 5.2 del Regolamento delle assemblee degli azionisti della Snam Rete Gas S.p.A., l'ufficio di Presidenza al quale siede il Dr. Raina;

- ai sensi dell'art 7 del Regolamento delle assemblee degli azionisti della Snam Rete Gas S.p.A.:

-- le richieste di intervento possono essere presentate all'Ufficio di presidenza dal momento della costituzione dell'assemblea fino a quando non sia stata dichiarata aperta la discussione sul relativo punto dell'ordine del giorno;

-- ciascun azionista può svolgere un solo intervento su ogni argomento dell'ordine del giorno;

-- non sono consentiti interventi di replica;

-- dopo la chiusura della discussione sono consentite soltanto

dichiarazioni di voto di breve durata;

- ai sensi dell'art. 4 del Regolamento delle assemblee degli azionisti della Snam Rete Gas S.p.A., nei locali in cui si svolge l'assemblea non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli citati, né apparecchi fotografici e similari;

- in relazione all'odierna assemblea, sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa civilistica e dalle disposizioni sui mercati regolamentati.

Il Presidente, pertanto, dichiara l'odierna assemblea straordinaria e ordinaria validamente costituita in prima convocazione e idonea a deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno di cui sopra.

Ancora, il Presidente:

- informa che non risultano situazioni di esclusioni dal voto;

- invita gli intervenuti a comunicare, ai sensi delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e dello statuto, l'esistenza di eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto o di esclusione dal voto nonché l'esistenza di eventuali patti parasociali;

preso atto che nessuno ha effettuato segnalazioni al riguardo,

- comunica che:

-- secondo le risultanze del libro soci alla data del 22 aprile 2004 e dalle informazioni ricevute, gli azionisti che possiedono azioni con diritto di voto rappresentative di oltre il 2% del totale delle azioni emesse sono:

- **Eni S.p.A.:** 50,07%

- **Banca d'Italia:** 2,25%

- **Assicurazioni Generali S.p.A.:** 2,04%;

-- la società non è a conoscenza di patti parasociali tra azionisti né detti patti risultano pubblicati ai sensi di legge;

- informa che agli azionisti presenti in sala sarà chiesto di esprimere il voto utilizzando gli appositi strumenti di televoto consegnati loro al momento della registrazione. Detti telecomandi saranno attivati al momento dell'inizio delle operazioni di votazione su ciascun punto all'ordine del giorno. Il display fornirà indicazioni sulle generalità dell'azionista in proprio o per delega e sul numero delle azioni per le quali questi ha diritto di esprimere il voto. Quando sarà da esso Presidente chiesto di procedere alla votazione, l'azionista o il delegato dovranno esprimere il loro voto premendo uno solo dei pulsanti presenti sul telecomando contrassegnati rispettivamente con le scritte «FAVOREVOLE», «CONTRARIO» o «ASTENUTO» e immediatamente dopo il tasto «OK». Fino a quando quest'ultimo tasto non sarà premuto, l'intenzione di voto

potrà essere modificata dall'interessato; il voto così espresso resterà impresso sul display fino al termine di ogni singola votazione. Il voto potrà essere espresso entro il termine di un minuto dall'inizio di ogni votazione; decorso questo termine, verrà dichiarata chiusa la votazione;

- precisa, inoltre, che:

-- nel caso di azionisti presenti in proprio o per delega e di portatori di più di una delega, sul display dell'apparecchio in loro possesso compariranno in successione le indicazioni relative alle singole deleghe o ai gruppi di deleghe per le quali sono chiamati ad esprimere il voto. Nel caso di un rilevante numero di deleghe sono stati consegnati due o più telecomandi al fine di consentire comunque l'espletamento del diritto di voto per tutte le azioni rappresentate. Per ulteriori informazioni i signori azionisti e loro delegati potranno avvalersi del personale tecnico presente in sala;

-- qualora per motivi tecnici non sia possibile avvalersi del telecomando verrà comunicato che si procederà alla votazione per alzata di mano. I voti espressi in sala con modalità difformi da quelle indicate sono nulli;

- comunica che gli azionisti che dovessero abbandonare definitivamente la sala prima del termine dei lavori assembleari sono invitati a restituire al personale ausiliario presente all'uscita il

telecomando nonché il contrassegno consegnato loro al momento dell'ingresso. Coloro i quali intendessero invece assentarsi temporaneamente, sono pregati di consegnare il telecomando nonché il contrassegno rilasciato loro al momento dell'identificazione e di ritirare l'apposita contromarca dal personale ausiliario presente all'uscita. Al rientro il materiale così depositato sarà restituito dietro consegna della contromarca;

- informa che, relativamente alla parte straordinaria, le risposte alle domande formulate saranno date dopo la conclusione di tutti gli interventi su tutti i punti all'ordine del giorno della parte straordinaria medesima ed, eventualmente, dopo una breve pausa necessaria per predisporre in modo organico le risposte. Al termine, sarà posta in votazione la proposta sul punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Relativamente alla parte ordinaria, le risposte alle domande formulate saranno dopo la conclusione di tutti gli interventi su tutti i punti all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea ed, eventualmente, dopo una breve pausa necessaria per predisporre in modo organico le risposte. Al termine, saranno poste in votazione separatamente l'una dall'altra le proposte sui vari punti dell'ordine del giorno della parte ordinaria.

Si passa quindi alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno della parte straordinaria (Modifiche, ai sensi del D. Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003, degli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22 dello Statuto della Snam Rete Gas S.p.A.).

Il Presidente, innanzitutto, informa che:

- ai sensi della Comunicazione Consob n. 96003558 del 18 aprile 1996, che la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. ha impiegato n. 1.388 ore e fatturato il corrispettivo di euro 115.864 per la revisione del bilancio di esercizio e ha impiegato n. 150 ore e fatturato il corrispettivo di euro 13.819 per la revisione del bilancio consolidato. A tali importi devono aggiungersi euro 6.599 fatturati a titolo di rimborso spese;

- la Relazione del Consiglio di Amministrazione contenente le proposte di deliberazione è stata depositata presso la Consob, la sede della società e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, ed è stata inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta; è stato altresì consegnato all'ingresso della sala assembleare il fascicolo a stampa contenente la citata Relazione.

Il fascicolo relativo alla parte straordinaria dell'ordine del giorno, comprensivo della relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione, viene allegato al presente verbale sotto "A".

Per consenso unanime degli intervenuti viene omessa la lettura della

Relazione ed io notaio procedo alla illustrazione delle proposte variazioni al testo di statuto, di cui alla infra trascritta proposta di delibera.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto 1 dell'ordine del giorno della parte straordinaria, ricordando, come già precisato, che le risposte alle domande che fossero formulate saranno date al termine degli interventi sui punti all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea.

Prende la parola Alberto Toffoletto, in rappresentanza di Assogestioni, il quale innanzitutto premette che:

- Assogestioni (l'Associazione Italiana del Risparmio Gestito) riunisce e rappresenta tutte le SGR e SICAV italiane, nonché un numero cospicuo di SIM banche ed assicurazioni, oltre ad alcuni intermediari finanziari stranieri;
- il patrimonio gestito dalle sue associate, ammonta a circa 900 miliardi di Euro;
- tra le sue finalità statutarie, Assogestioni ha quella di assumere la rappresentanza degli interessi degli associati, curandone la promozione e la tutela, nonché di promuovere le iniziative per la crescita ordinata, stabile ed efficiente dei mercati finanziari ed ogni altra opportuna iniziativa al fine di accrescere la protezione dei risparmiatori. È nell'intento di adempiere a questi suoi compiti,

continua Toffoletto, che Assogestioni interviene nelle assemblee delle maggiori società italiane quotate. L'intervento, spiega dunque Toffoletto, viene diviso in due parti, in funzione del fatto che la prima parte riguarda la parte straordinaria, mentre la seconda concerne la parte ordinaria. Le direttrici dei due pezzi di intervento, rileva, sono da un lato le istanze finalizzate alle modifiche delle regole statutarie funzionali alla partecipazione dei soci ed alla tutela delle minoranze, dall'altro alcune richieste di chiarimenti in merito alla governance della Società che svolgerà in seguito.

Per quanto riguarda quindi la prima parte delle osservazioni Assogestioni valuta con interesse le proposte di modificazioni statutarie ed innanzi tutto desidererebbe concentrare le proprie osservazioni su di un profilo assai rilevante per gli investitori istituzionali, quello delle regole di legittimazione agli interventi in assemblea. A tale proposito, Assogestioni esprime il proprio apprezzamento per la soluzione offerta, una soluzione che, pur imponendo il deposito preventivo delle partecipazioni di coloro i quali intendono partecipare all'assemblea, non sembra imporre il blocco della negoziazione delle medesime partecipazioni né fa perdere il diritto di intervento a colui che, dopo aver adempiuto all'onere di preventivo deposito, alieni la sua partecipazione. La

legittimazione agli interventi in assemblea appare infatti, nella progettata disposizione statutaria, subordinata unicamente al deposito preventivo della certificazione degli intermediari. Assogestioni auspica poi che la Società valuti, in vista delle future assemblee, la proposta già a suo tempo avanzata dall'associazione medesima e che oggi risulta in linea con gli interventi per la tutela del risparmio concordemente elaborati dai diversi schieramenti politici nelle commissioni parlamentari di Camera e Senato nell'ambito del disegno di legge unificato per la tutela e il risparmio, la proposta cioè di affidare statutariamente la presidenza del Collegio sindacale al Sindaco espresso dalle minoranze, modificando perciò opportunamente l'art. 22 dello statuto sociale, ciò al fine di accentuare l'esigenza già per altro chiaramente avvertita dal testo unico della finanza all'art. 148 comma 2, di aumentare l'efficienza delle funzioni di controllo e di sorveglianza demandate a quell'organo. Ringraziando dell'attenzione chiede la verbalizzazione del proprio intervento.

Il Presidente ringrazia Toffoletto per la valutazione offerta, complessivamente positiva relativamente alle modifiche allo statuto ed alle regole dell'assemblea proposte dall'organo amministrativo. Con riferimento alla legittimazione agli interventi in assemblea conferma l'interpretazione data da Toffoletto, mentre si dichiara

disponibile a valutare la proposta formulata da Assogestioni di apportare ulteriori modifiche allo statuto al fine di prevedere che la presidenza del Collegio sindacale spetti al Sindaco espresso dalle minoranze.

Nessun altro chiedendo la parola, il **Presidente**:

- dichiara chiusa la discussione, e pone in votazione (ore 15,10) la proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) all'ordine del giorno della parte straordinaria (Modifiche, ai sensi del D. Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003, degli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22 dello Statuto della Snam Rete Gas S.p.A.), infra trascritta;

- invita i presenti a non assentarsi durante la votazione;

- invita gli intervenuti a comunicare, ai sensi delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e dello statuto, l'esistenza di eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto o di esclusione dal voto e l'esistenza di eventuali patti parasociali;

- informa che non risultano situazioni di esclusione dal voto;

- comunica che sono presenti n. 29 intervenuti per complessive n. 1.111.649.911 azioni rappresentanti il 56,86% del capitale sociale con diritto di voto;

- invita l'assemblea a procedere alla votazione utilizzando il telecomando, ricordando che il voto va espresso entro un minuto

dall'inizio della votazione decorso il quale termine verrà dichiarata chiusa la votazione.

Testo di delibera sul punto 1 dell'ordine del giorno, parte straordinaria.

"L'assemblea dei soci di Snam Rete Gas S.p.A.,

delibera

1.) di modificare l'articolo 5 (cinque) dello Statuto sociale secondo il testo di seguito indicato alla colonna "Nuovo Testo" in appresso:

TESTO VIGENTE

"Il capitale sociale è di euro 1.955.000.000 (unmiliardonovecentocinquantacinquemilioni) suddiviso in 1.955.000.000 (unmiliardonovecentocinquantacinquemilioni) azioni da euro 1 (uno) ciascuna.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ha facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte entro il 24 aprile 2007 per l'ammontare massimo di euro 400.000 (quattrocentomila), mediante imputazione di ammontare corrispondente della "Riserva per emissione azioni ai sensi dell'art. 2349 del codice civile", con emissione al valore nominale di euro 1 (uno) fino a n. 400.000 (quattrocentomila) azioni ordinarie, da assegnare a dirigenti della Snam Rete Gas S.p.A. e sue controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. L'assegnazione a titolo gratuito sarà deliberata entro il mese successivo al compimento del terzo

anno dalla data dell'assunzione dell'impegno di assegnazione al dirigente da parte della Società. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuite le più ampie facoltà per la definizione dei termini e delle modalità di esecuzione dell'aumento di capitale, compresa quella di approvare il "Regolamento del Piano di assegnazione di azioni ordinarie Snam Rete Gas S.p.A. ai sensi dell'art. 2349 del codice civile".

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ha facoltà, da esercitarsi entro il 31 luglio 2004, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento per l'ammontare massimo di euro 2.000.000 (duemilioni) mediante emissione fino a n. 2.000.000 (duemilioni) azioni ordinarie, godimento regolare, del valore nominale di euro 1 (uno), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del codice civile e dell'art. 134, secondo e terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Le opzioni per la sottoscrizione delle emittende azioni saranno attribuite in sottoscrizione a dirigenti della Snam Rete Gas S.p.A. e sue controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile cui sono attribuite le più dirette responsabilità in termini strategici ed economici dei risultati e saranno esercitabili a condizione che il prezzo del titolo Snam Rete Gas alle date fissate per la decorrenza dell'esercizio del diritto di sottoscrizione sia

superiore alla media aritmetica dei prezzi ufficiali sul Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. rilevati nell'ultimo mese precedente la data della delibera di aumento del capitale sociale da parte del Consiglio di Amministrazione. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni sarà pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali sul Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. rilevati nell'ultimo mese precedente la data della delibera di aumento del capitale sociale da parte del Consiglio di Amministrazione. Il diritto di sottoscrizione potrà essere esercitato dopo tre anni dall'attribuzione dell'opzione e per un quinquennio. Il Consiglio di Amministrazione è munito di ogni e più ampia facoltà per la definizione dei termini e delle modalità di esecuzione dell'aumento di capitale, compresa quella di approvare il «Regolamento del Piano di stock option». Qualora i diritti assegnati non vengano totalmente esercitati entro il termine ultimo previsto per le sottoscrizioni delle opzioni assegnate nell'anno 2004, il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo corrispondente alle sottoscrizioni effettuate fino a tale termine.

Il Consiglio di Amministrazione in data 25 giugno 2002, in parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'art. 2443 codice civile dall'assemblea straordinaria del 24 aprile 2002, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento di un importo

di nominali massimi euro 608.500 (seicentoottomilacinquecento) mediante emissione di massime numero 608.500 (seicentoottomilacinquecento) azioni ordinarie da nominali euro 1 cadauna, al prezzo di euro 2,977 (due virgola novecentosettantasette) per azione, da offrirsi in sottoscrizione a dirigenti della Società e sue controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile cui sono attribuite le più dirette responsabilità in termini strategici ed economici dei risultati, nel rispetto delle disposizioni del "Regolamento del Piano di stock option" e nel rispetto dei criteri pure stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione in data 18 giugno 2003, in ulteriore parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'art. 2443 codice civile dall'assemblea straordinaria del 24 aprile 2002, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento di un importo di nominali massimi euro 640.500 (seicentoquarantamilacinquecento) mediante emissione di massime numero 640.500 (seicentoquarantamilacinquecento) azioni ordinarie da nominali euro 1 cadauna, al prezzo di euro 3,246 (tre virgola duecentoquarantasei) per azione, da offrirsi in sottoscrizione a dirigenti della Società e sue controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile cui sono attribuite le più dirette responsabilità in termini strategici ed economici dei risultati, nel rispetto delle

disposizioni del «Regolamento del Piano di stock option» e nel rispetto dei criteri pure stabiliti dal Consiglio di Amministrazione

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti in natura.

La Società può emettere azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente ai sensi dell'art. 2349 del codice civile."

NUOVO TESTO

"Il capitale sociale è di euro 1.955.000.000,00 (unmiliardonovecentocinquantacinquemilioni virgola zerozero) suddiviso in 1.955.000.000 (unmiliardonovecentocinquantacinquemilioni) azioni da euro 1,00 (uno virgola zerozero) ciascuna.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ha facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte entro il 24 aprile 2007 per l'ammontare massimo di euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zerozero), mediante imputazione di ammontare corrispondente della "Riserva per emissione azioni ai sensi dell'art. 2349 del codice civile", con emissione al valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zerozero) fino a n. 400.000 (quattrocentomila) azioni ordinarie, da assegnare a dirigenti della Snam Rete Gas S.p.A. e sue controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. L'assegnazione a titolo gratuito sarà deliberata entro il mese successivo al compimento del terzo anno dalla data

dell'assunzione dell'impegno di assegnazione al dirigente da parte della Società. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuite le più ampie facoltà per la definizione dei termini e delle modalità di esecuzione dell'aumento di capitale, compresa quella di approvare il "Regolamento del Piano di assegnazione di azioni ordinarie Snam Rete Gas S.p.A. ai sensi dell'art. 2349 del codice civile".

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ha facoltà, da esercitarsi entro il 31 luglio 2004, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento per l'ammontare massimo di euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zerozero) mediante emissione fino a n. 2.000.000 (duemilioni) azioni ordinarie, godimento regolare, del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zerozero), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del codice civile e dell'art. 134, secondo e terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Le opzioni per la sottoscrizione delle emittende azioni saranno attribuite in sottoscrizione a dirigenti della Snam Rete Gas S.p.A. e sue controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile cui sono attribuite le più dirette responsabilità in termini strategici ed economici dei risultati e saranno esercitabili a condizione che il prezzo del titolo Snam Rete Gas alle date fissate per la decorrenza dell'esercizio del diritto di sottoscrizione sia superiore alla media

aritmetica dei prezzi ufficiali sul Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. rilevati nell'ultimo mese precedente la data della delibera di aumento del capitale sociale da parte del Consiglio di Amministrazione. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni sarà pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali sul Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. rilevati nell'ultimo mese precedente la data della delibera di aumento del capitale sociale da parte del Consiglio di Amministrazione. Il diritto di sottoscrizione potrà essere esercitato dopo tre anni dall'attribuzione dell'opzione e per un quinquennio. Il Consiglio di Amministrazione è munito di ogni e più ampia facoltà per la definizione dei termini e delle modalità di esecuzione dell'aumento di capitale, compresa quella di approvare il «Regolamento del Piano di stock option». Qualora i diritti assegnati non vengano totalmente esercitati entro il termine ultimo previsto per le sottoscrizioni delle opzioni assegnate nell'anno 2004, il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo corrispondente alle sottoscrizioni effettuate fino a tale termine.

Il Consiglio di Amministrazione in data 25 giugno 2002, in parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'art. 2443 codice civile dall'assemblea straordinaria del 24 aprile 2002, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento di un importo

di nominali massimi euro 608.500,00 (seicentoottomilacinquecento virgola zerozero) mediante emissione di massime numero 608.500 (seicentoottomilacinquecento) azioni ordinarie da nominali euro 1,00 (uno virgola zerozero) cadauna, al prezzo di euro 2,977 (due virgola novecentosettantasette) per azione, da offrirsi in sottoscrizione a dirigenti della Società e sue controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile cui sono attribuite le più dirette responsabilità in termini strategici ed economici dei risultati, nel rispetto delle disposizioni del «Regolamento del Piano di stock option» e nel rispetto dei criteri pure stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione in data 18 giugno 2003, in ulteriore parziale attuazione della delega ad esso conferita ai sensi dell'art. 2443 codice civile dall'assemblea straordinaria del 24 aprile 2002, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento di un importo di nominali massimi euro 640.500,00 (seicentoquarantamilacinquecento virgola zerozero) mediante emissione di massime numero 640.500 (seicentoquarantamilacinquecento) azioni ordinarie da nominali euro 1,00 (uno virgola zerozero) cadauna, al prezzo di euro 3,246 (tre virgola duecentoquarantasei) per azione, da offrirsi in sottoscrizione a dirigenti della Società e sue controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile cui sono attribuite le più dirette responsabilità in termini strategici ed

economici dei risultati, nel rispetto delle disposizioni del «Regolamento del Piano di stock option» e nel rispetto dei criteri pure stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti in natura e di crediti.

La Società può emettere azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente ai sensi dell'art. 2349 del codice civile.";

2.) di modificare l'articolo 6 (sei) dello Statuto sociale secondo il testo di seguito indicato alla colonna "Nuovo Testo" in appresso:

Testo Vigente

"Le azioni sono nominative e indivisibili; ogni azione dà diritto a un voto. In caso di comproprietà di azioni, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune.

Il Consiglio di amministrazione, se non vi ha provveduto l'Assemblea, stabilisce i termini e le modalità di esecuzione dell'aumento del capitale sociale.

Sui ritardati versamenti sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2344 del codice civile"

Nuovo Testo

"Le azioni sono nominative e indivisibili; ogni azione dà diritto a un voto. In caso di comproprietà di azioni, i diritti dei titolari

sono esercitati dal rappresentante comune. Sono comunque salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.

Il Consiglio di amministrazione, se non vi ha provveduto l'Assemblea, stabilisce i termini e le modalità di esecuzione dell'aumento del capitale sociale.

Sui ritardati versamenti sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2344 del codice civile.

Il recesso è consentito unicamente nei casi previsti da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di proroga del termine di durata nonché di introduzione, modificazione, rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni."

3.) di modificare l'articolo 8 (otto) dello Statuto sociale secondo il testo di seguito indicato alla colonna "Nuovo Testo" in appresso:

Testo Vigente

"La qualità di azionista comporta l'adesione incondizionata allo Statuto.

Il domicilio di ciascun azionista è quello risultante dal libro dei soci."

Nuovo Testo

"La qualità di azionista comporta l'adesione incondizionata allo Statuto.

Il domicilio di ciascun azionista, degli altri aventi diritto al voto, degli amministratori e dei sindaci nonché del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.";

4.) di modificare l'articolo 9 (nove) dello Statuto sociale secondo il testo di seguito indicato alla colonna "Nuovo Testo" in appresso:

Testo Vigente

"La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrants."

Nuovo Testo

"La Società, nelle forme di legge, può emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrants e altri titoli di debito.";

5.) di modificare l'articolo 10 (dieci) dello Statuto sociale secondo il testo di seguito indicato alla colonna "Nuovo Testo" in appresso:

Testo Vigente

"Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, il termine suddetto può essere prorogato a sei mesi.

Le assemblee si tengono in Italia."

Nuovo Testo

"Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedono, il termine suddetto può essere prorogato a 180 giorni.

Le assemblee si tengono in Italia.";

6.) di modificare l'articolo 11 (undici) dello Statuto sociale secondo il testo di seguito indicato alla colonna "Nuovo Testo" in appresso:

Testo Vigente

"L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare.

L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda e della terza convocazione."

Nuovo Testo

"L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare, da pubblicarsi nei termini di legge sulla Gazzetta Ufficiale ovvero su almeno uno dei seguenti quotidiani: «Il Sole 24 Ore», «Corriere della Sera», «La Repubblica».

L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda e della terza convocazione.";

7.) di modificare l'articolo 12 (dodici) dello Statuto sociale secondo il testo di seguito indicato alla colonna "Nuovo Testo" in appresso:

Testo Vigente

"Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Gli azionisti possono farsi rappresentare mediante delega scritta.

La Società mette a disposizione delle associazioni di azionisti le quali abbiano i requisiti previsti dalla normativa in materia, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi necessari alla comunicazione e allo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe di azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle

deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea.

Lo svolgimento delle adunanze assembleari è disciplinato dal Regolamento delle assemblee approvato dall'Assemblea ordinaria della Società."

Nuovo Testo

"Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Per l'intervento in assemblea è richiesto il deposito, con le modalità stabilite nell'avviso di convocazione, almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione, delle azioni o delle certificazioni rilasciate ai sensi della vigente normativa dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti.

Gli aventi diritto possono farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti di legge.

La Società mette a disposizione delle associazioni di azionisti le quali abbiano i requisiti previsti dalla normativa in materia, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi necessari alla comunicazione e allo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe di azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle

deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea.

Lo svolgimento delle adunanze assembleari è disciplinato dal Regolamento delle assemblee approvato dall'Assemblea ordinaria della Società.";

8.) di modificare l'articolo 15 (quindici) dello Statuto sociale secondo il testo di seguito indicato alla colonna "Nuovo Testo" in appresso:

Testo Vigente

"La validità della costituzione dell'assemblea è stabilita ai sensi di legge.

Sono di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni aventi a oggetto la cessione, il conferimento, l'affitto, l'usufrutto e ogni altro atto di disposizione, anche nell'ambito di joint venture, ovvero di assoggettamento a vincoli dell'azienda ovvero di rami di azienda di rilevanza strategica che ineriscano ad attività relative al trasporto e al dispacciamento del gas. Le deliberazioni aventi a oggetto tali materie sono adottate, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale presente in assemblea.

Sulle altre materie di sua competenza, l'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze stabilite ai sensi di legge.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima, seconda e terza

convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale presente in assemblea."

Nuovo Testo

"La validità della costituzione dell'assemblea è stabilita ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria autorizza le deliberazioni aventi a oggetto la cessione, il conferimento, l'affitto, l'usufrutto e ogni altro atto di disposizione, anche nell'ambito di joint venture, ovvero di assoggettamento a vincoli dell'azienda ovvero di rami di azienda di rilevanza strategica che ineriscano ad attività relative al trasporto e al spacciamento del gas, fermo restando, ai sensi dell'art. 2364 n. 5 del codice civile, la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti. Le deliberazioni aventi a oggetto tali materie sono adottate, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale presente in assemblea.

Sulle altre materie di sua competenza, l'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze stabilite ai sensi di legge.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima, seconda e terza convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale presente in assemblea.

E' attribuita al Consiglio di amministrazione la competenza a

deliberare sulle proposte aventi a oggetto:

- le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 - bis del codice civile, anche quale richiamato per la scissione, nei casi richiamati da tali norme;
- l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci.";

9.) di modificare l'articolo 16 (sedici) dello Statuto sociale secondo il testo di seguito indicato alla colonna "Nuovo Testo" in appresso:

Testo Vigente

"La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove; l'Assemblea determina il numero degli amministratori entro i limiti suddetti.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea, che non può essere superiore a tre anni, e sono rieleggibili.

Se per dimissioni o altre cause viene meno la maggioranza degli amministratori, gli altri decadono dall'incarico e deve essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina del Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel

corso del mandato e sempre entro i limiti di cui al presente articolo; se l'Assemblea lo aumenta provvede alla loro nomina con le medesime modalità indicate nel presente articolo. Il mandato degli amministratori così nominati cessa con quello degli amministratori in carica al momento della loro nomina.

Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto a presentare le liste il Consiglio di amministrazione e gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Ogni azionista può presentare o partecipare insieme ad altri azionisti alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

La lista presentata dal Consiglio di amministrazione e quelle presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede della Società e pubblicate su almeno due quotidiani italiani a diffusione nazionale di cui uno economico, rispettivamente almeno venti e dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione

delle liste è dimostrata dagli azionisti mediante presentazione e/o recapito presso la sede della Società, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, di copia delle certificazioni emesse ai sensi di legge dai soggetti a ciò autorizzati. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché il curriculum professionale di ciascun candidato.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

a) i sette decimi degli amministratori sono tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati e con arrotondamento all'unità inferiore in caso di numero decimale;

b) gli altri amministratori sono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti da tali liste sono divisi successivamente per uno, due, o tre secondo il numero progressivo degli amministratori da nominare. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse

rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle diverse liste sono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Sono nominati coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, è nominato il candidato della lista dalla quale non sia stato ancora tratto alcun amministratore o dalla quale sia stato tratto il minor numero di amministratori. Qualora da nessuna di tali liste sia stato ancora tratto un amministratore ovvero da tutte sia stato tratto lo stesso numero di amministratori, è nominato il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, l'Assemblea procede a nuova votazione ed è nominato amministratore il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

c) Gli amministratori che per qualsiasi ragione non sono nominati ai sensi del procedimento sopra indicato, sono nominati dall'Assemblea che delibera con le maggioranze di legge."

Nuovo Testo

"La gestione della Società è affidata al Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove; il loro numero e la durata in carica sono stabiliti dall'assemblea all'atto della nomina.

Gli amministratori possono essere nominati per un periodo non

superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalle disposizioni cui è sottoposta la Società, anche con riferimento a quelli al riguardo previsti dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica sino all'assemblea successiva.

L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato e sempre entro i limiti di cui al presente articolo; se l'Assemblea lo aumenta provvede alla loro nomina con le medesime modalità indicate nel presente articolo. Il mandato degli amministratori così nominati cessa con quello degli amministratori in carica al momento della loro nomina.

Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero

progressivo.

Hanno diritto a presentare le liste il Consiglio di amministrazione e gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Ogni azionista può presentare o partecipare insieme ad altri azionisti alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le società che la controllano e quelle sottoposte a comune controllo non possono presentare né concorrere alla presentazione di altre liste, intendendosi per controllate le società individuate dall'art. 2359, comma 1 del codice civile.

La lista presentata dal Consiglio di amministrazione e quelle presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede della Società e pubblicate su almeno due quotidiani italiani a diffusione nazionale di cui uno economico, rispettivamente almeno venti e dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste è dimostrata dagli azionisti mediante presentazione e/o recapito presso la sede della Società, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, di copia delle

comunicazioni emesse ai sensi di legge dai soggetti a ciò autorizzati. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché il curriculum professionale di ciascun candidato.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

a) i sette decimi degli amministratori sono tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati e con arrotondamento all'unità inferiore in caso di numero decimale;

b) gli altri amministratori sono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti da tali liste sono divisi successivamente per uno, due, o tre secondo il numero progressivo degli amministratori da nominare. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle diverse liste sono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Sono nominati coloro che hanno ottenuto i quozienti più

elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, è nominato il candidato della lista dalla quale non sia stato ancora tratto alcun amministratore o dalla quale sia stato tratto il minor numero di amministratori. Qualora da nessuna di tali liste sia stato ancora tratto un amministratore ovvero da tutte sia stato tratto lo stesso numero di amministratori, è nominato il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, l'Assemblea procede a nuova votazione ed è nominato amministratore il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

c) Gli amministratori che per qualsiasi ragione non sono nominati ai sensi del procedimento sopra indicato, sono nominati dall'Assemblea che delibera con le maggioranze di legge.";

10.) di modificare l'articolo 17 (diciassette) dello Statuto sociale secondo il testo di seguito indicato alla colonna "Nuovo Testo" in appresso:

Testo Vigente

"Il Consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi membri il Presidente; nomina altresì il Segretario, che può essere anche non amministratore"

Nuovo Testo

"Il Consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto

l'Assemblea, nomina tra i suoi membri il Presidente; nomina altresì il Segretario, che può essere anche non amministratore.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza della Società;
- presiede l'assemblea, esercitando le funzioni previste dalla legge e dal regolamento assembleare;
- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori;
- provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite agli amministratori;
- esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di amministrazione.";

11.) di modificare l'articolo 18 (diciotto) dello Statuto sociale secondo il testo di seguito indicato alla colonna "Nuovo Testo" in appresso:

Testo Vigente

"Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta almeno due amministratori. La richiesta deve indicare gli argomenti ritenuti di particolare rilievo in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio. Se entro trenta giorni dalla richiesta di convocazione il Consiglio di amministrazione non assume deliberazioni su tali

argomenti e ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori, il Consiglio di amministrazione o in difetto il Presidente del Collegio sindacale convocano senza indugio l'Assemblea con all'ordine del giorno l'argomento indicato nella richiesta di convocazione del Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. La convocazione è inviata di norma almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza; il Consiglio di amministrazione definisce ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze.

Il Consiglio di amministrazione può riunirsi per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore delegato presente più anziano di età o in caso di sua assenza o impedimento dall'amministratore presente più anziano di età."

Nuovo Testo

"Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta almeno due

amministratori. La richiesta deve indicare gli argomenti ritenuti di particolare rilievo in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. La convocazione è inviata di norma almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza; il Consiglio di amministrazione definisce ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze.

Il Consiglio di amministrazione può riunirsi per tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore delegato presente più anziano di età o in caso di sua assenza o impedimento dall'amministratore presente più anziano di età.";

12.) di modificare l'articolo 19 (diciannove) dello Statuto sociale secondo il testo di seguito indicato alla colonna "Nuovo Testo" in appresso:

Testo Vigente

"Il Consiglio di amministrazione dispone dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria e ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e il presente Statuto riservano all'Assemblea degli azionisti.

Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega, fermo restando i limiti di cui all'art. 2381 del codice civile.

Il Consiglio di amministrazione può nominare uno o più Direttori generali definendone i poteri.

Il Consiglio di amministrazione può altresì conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche a dipendenti della Società e a terzi.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione e gli amministratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi del presente articolo dello Statuto riferiscono tempestivamente al Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale nonché su quelle in potenziale conflitto di interesse effettuate dalla Società o dalle società controllate.

L'informativa è comunque resa in occasione delle adunanze del Consiglio di amministrazione con periodicità almeno trimestrale."

Nuovo Testo

"Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega, fermo restando i limiti di cui all'art. 2381 del codice civile.

Il Consiglio di amministrazione può nominare uno o più Direttori generali definendone i poteri.

Il Consiglio di amministrazione può altresì conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche a dipendenti della Società e a terzi.

In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale sono informati, anche a cura del Presidente o di eventuali altri amministratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi del presente articolo dello Statuto, ed anche relativamente alle controllate, sul generale andamento, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento.";

13.) di modificare l'articolo 22 (ventidue) dello Statuto sociale secondo il testo di seguito indicato alla colonna "Nuovo Testo" in appresso:

Testo Vigente

"Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi; devono essere altresì nominati due sindaci supplenti.

I sindaci sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità indicati nel decreto del 30 marzo 2000, n. 162 del Ministero della giustizia.

Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale, finanza aziendale.

Agli stessi fini il settore strettamente attinente all'attività della Società è il settore ingegneristico.

Non possono assumere la carica di sindaco, e se eletti decadono dalla carica, coloro che già sono sindaci effettivi in cinque società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati; in tale limite non sono da considerare la società controllante e le società dalla stessa controllate.

I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea sulla base delle liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni dell'art. 16.

Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti sono tratti nell'ordine due sindaci effettivi e un sindaco supplente. L'altro sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente sono nominati con le modalità previste dall'art. 16, lettera b), da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.

La presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista; in caso di sostituzione di un sindaco tratto dalle altre liste subentra il sindaco supplente nominato con le modalità previste dall'art. 16.

I sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra indicato, sono nominati dall'Assemblea che delibera con le maggioranze di legge.

I sindaci sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, convocare l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche da almeno due membri del Collegio."

Nuovo Testo

"Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi; devono essere altresì nominati due sindaci supplenti.

I sindaci sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità indicati nel decreto del 30 marzo 2000, n. 162 del Ministero della Giustizia.

Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale, finanza aziendale.

Agli stessi fini il settore strettamente attinente all'attività della Società è il settore ingegneristico.

Non possono assumere la carica di sindaco, e se eletti decadono dalla carica, coloro che già sono sindaci effettivi, componenti del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione in almeno cinque società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati; in tale limite non sono da considerare la società controllante e le società dalla stessa controllate.

I sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea sulla base delle liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale può radunarsi anche in tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente del Collegio sindacale e il Segretario, se nominato.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni dell'art. 16.

Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti sono tratti

nell'ordine due sindaci effettivi e un sindaco supplente. L'altro sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente sono nominati con le modalità previste dall'art. 16, lettera b), da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.

La presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista; in caso di sostituzione di un sindaco tratto dalle altre liste subentra il sindaco supplente nominato con le modalità previste dall'art. 16.

I sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra indicato, sono nominati dall'Assemblea che delibera con le maggioranze di legge.

Il Collegio sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, convocare l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche da almeno due membri del Collegio.";

14.) delega ed autorizza i legali rappresentanti pro tempore, in via tra loro disgiunta, ad introdurre nel testo del presente verbale, sue delibere ed allegato statuto, tutte le modifiche, soppressioni od

aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità anche per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.".

La votazione dà il seguente risultato:

- hanno votato a favore n. 66 azionisti per n. 1.076.800.818 azioni;
- contrari n. 196 azionisti per n. 34.379.581 azioni
- astenuti n. 8 azionisti per n. 469.512 azioni.

Il Presidente proclama il risultato dichiarando la proposta approvata a maggioranza.

Essendosi così esaurita la parte straordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente passa a trattare la parte ordinaria del medesimo, oggetto di separata verbalizzazione. Sono le ore 15,12 (quindici e dodici).

Il Presidente consegna a me notaio:

- l'elenco degli intervenuti con dettagli della votazione che allego sotto "B"
- il nuovo testo di statuto sociale, anche ai fini del deposito presso il Registro delle Imprese, risultante dalle modifiche come sopra deliberate, che io notaio allego sotto "C".

Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me sottoscrive, omessa per sua espressa volontà la lettura degli allegati.

Consta di venticinque fogli scritti con mezzi meccanici da persona di
mia fiducia e completati di pugno da me notaio per cinquanta pagine e
della cinquantunesima pagina sin qui.

F.to Salvatore Russo

F.to Renata Mariella notaio